



Giudizio n° 3.510/06 Perrone + 1 c/ Ciminiello + Carige

IL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede ed esaminati gli atti di causa rileva:

Con comparsa depositata dalla compagnia resistente, veniva sollevata la problematica relativa all' applicabilità del rito ordinario poiché la domanda riguardava congiuntamente danni alla persona ed a cose.

Questo giudice ritiene che, qualora si affermasse, in base ad astratte considerazioni di ordine formale, la prevalenza del rito ordinario su quello speciale, si priverebbe di significato la *ratio legis* della riforma .

Infatti, interpretando le norme applicabili, non può non ritenersi come il legislatore abbia inteso intervenire sulla formulazione dell'art. 409 c.p.c. aggiungendo quanto disposto con l'art. 3 L. 102 /06 alle controversie cui si applica il rito del lavoro il numero 6) così individuato: "*cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali* " .

Facendo seguito a tale procedimento interpretativo, che appare assolutamente logico e conforme all'interpretazione della legge, può affermarsi la prevalenza del rito speciale su quello ordinario, "ratione materiae" proprio perché espressamente ricompreso nell'art. 409 c.p.c. Tale interpretazione è informata alle intenzioni del Parlamento volte a conferire un andamento processuale più agile e celere per il risarcimento danni da lesioni o morte relativi a sinistri stradali che, nella stragrande maggioranza dei processi, sono richiesti unitamente al danno a cose.

Se così non fosse e si desse prevalenza al rito ordinario, sarebbe sempre quest'ultimo ad imporsi apparendo improbabile che, a seguito di un sinistro con lesioni o morte non si verificano (ovvero non si possano artificialmente ritenere realizzati al fine di poter procedere alla scelta del rito) anche danni materiali – sia pur spernibili - (al veicolo, al vestiario, a beni personali del danneggiato).

Peraltro, a coloro che pretendono circa l'applicabilità dell'art. 40, può essere obiettato che tale norma consente il cumulo, nello stesso processo, di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza

di ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (art. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), nel mentre può ritenersi esclusa la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103, cod. proc. civ., soggette a riti diversi

In conclusione, alla luce dei principi ispiratori del nostro ordinamento, compreso quello dettato in materia di riunione e/o connessione dei giudizi, proprio per rispetto della *ratio* cui gli stessi sono ispirati volti ad evitare giudicati contrastanti, questo giudice ritiene che debbono essere trattate con il rito cd. del lavoro:

le cause, autonomamente proposte aventi ad oggetto danni a cose e quale conseguenza di lesione o morte, previa riunione di esse e quindi con il criterio della prevalenza del rito speciale anche su quello cronologico;

E' evidente, altresì, che le parti posseggono la facoltà di non richiedere la riunione, per cui in tal caso i giudizi proseguiranno separatamente con l'assunzione del rischio di possibili sentenze contrastanti sulla responsabilità ed il formarsi del giudicato ove il giudizio più celere (generalmente quello relativo ai soli danni) sia passato in giudicato.

P.T.M.

IL G.D.P.

rigetta l'eccezione della compagnia convenuta e dispone che la causa proceda oltre per la fissata udienza del 7/03/2007 onde procedere all'ammissione dei mezzi di prova.

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ai procuratori costituiti.

Lecce, 03/09/2007